

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente, infruttuoso il prodromico reclamo, propone ricorso all'arbitro per chiedere la cancellazione di una segnalazione in CR originata da un conto corrente affidato e revocato nel gennaio 2018 da cui è originato un debito a suo carico oggetto di cessione pro soluto nel 2022.

A sostegno della sua domanda deduce che la pretesa creditoria, avanzata nei suoi confronti dalla società cessionaria e dai relativi *servicer*, è infondata, indimostrata e prescritta, essendo stata gestita dalle resistenti con modalità prive di trasparenza e in violazione della normativa bancaria e sulla protezione dei dati personali. Argomenta al riguardo di non avere ricevuto la documentazione necessaria alla verifica del credito (contratto originario, estratti conto completi, prova della cessione del credito), pur avendola richiesta varie volte ed in modo formale.

Sostiene che, in assenza della prova dell'avvenuta cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, segnatamente dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e della documentazione volta a dimostrare l'inclusione del rapporto nell'operazione di cartolarizzazione, si configura il difetto di legittimazione passiva della società cessionaria e dei *servicer*, mancando anche le deleghe in grado di legittimare questi ultimi ad occuparsene.

Pertanto la segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia è illegittima, in quanto effettuata da chi non ne era abilitato, peraltro in assenza del relativo preavviso, con indicazione di importi non documentati, né corrispondenti al saldo presunto del rapporto ed agli importi menzionati nelle comunicazioni informali ricevute, in violazione per giunta della disciplina relativa ai dati personali.

Infine, il ricorrente sostiene che, anche qualora esistente, il credito risulterebbe comunque prescritto ai

sensi dell'art. 2946 c.c., non essendo mai stati posti in essere validi atti interruttivi dalla data di revoca dell'affidamento.

Costitutosi, l'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, afferma di non essere titolare del credito oggetto di contestazione e quindi di non essere sussistente la sua legittimazione passiva, poiché la segnalazione in Centrale Rischi è effettuata dalla sola società cessionaria, unica legittimata a contraddire. Secondo costante giurisprudenza ABF, il *servicer* è mero mandatario della SPV e non può essere ritenuto responsabile delle segnalazioni o della gestione sostanziale del credito. Peraltro, la società cessionaria, essendo una società veicolo costituita ai sensi della L. 130/1999, non è qualificabile come "intermediario" ai sensi dell'art. 128-bis TUB.

Contesta nel merito il ricorso, poiché la posizione debitoria disconosciuta dal ricorrente è pienamente esistente, documentata e legittimamente gestita dalla società cessionaria nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione. La titolarità del credito non è mai stata dubbia e deriva da uno scoperto di conto corrente originato presso un istituto incorporato in altro intermediario e successivamente ceduto in blocco a una società veicolo, con le modalità tipiche previste dalla legge 130/1999.

La cessione è stata resa opponibile e conoscibile mediante la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2022, che – come prescritto dall'art. 58 TUB – produce gli stessi effetti della notifica individuale al debitore. Nel caso specifico, il ricorrente aveva comunque ricevuto anche una comunicazione individuale della cessione, circostanza che confermerebbe ulteriormente la piena regolarità del passaggio del credito. Quanto alla documentazione, viene evidenziato che, in occasione delle interlocuzioni successive all'esposto presentato alla Banca d'Italia, sia il *master servicer* sia lo *special servicer* hanno trasmesso al ricorrente non solo l'estratto certificato ex art. 50 TUB, ma anche gli estratti conto analitici dalla data di apertura del conto sino alla sua chiusura, consentendo così la completa ricostruzione della posizione. Pertanto, secondo l'intermediario, non ne è stata rifiutata la consegna e tutte le richieste sono state puntualmente riscontrate, comprese quelle avanzate tramite legale.

Contesta l'eccezione di prescrizione, perché essa ha preso a decorrere dalla revoca dell'affidamento avvenuta il 29 gennaio 2018.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha evidenziato che il *servicer* non può negare la propria legittimazione, perché ha gestito l'intera posizione, avendo risposto ai reclami, interloquito con la Banca d'Italia e soprattutto curato la segnalazione in Centrale Rischi.

In base alla disciplina sulla cartolarizzazione e ai chiarimenti della Banca d'Italia, il *servicer* vigilato è responsabile della correttezza della gestione e delle comunicazioni. Nel merito, il ricorrente ribadisce che la resistente non ha fornito la prova della titolarità del credito perché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non dimostra che il suo rapporto fosse incluso nel blocco ceduto e, peraltro, manca totalmente il cosiddetto "documento ponte" o il contratto di cessione con gli allegati nominativi che identifichino il credito. La dichiarazione successiva dell'originaria banca cedente – formata a distanza di anni, senza data certa e senza allegati – non può colmare siffatta lacuna, dal momento che il contratto bancario prodotto è incompleto e non autentificato e gli estratti conto non risultano forniti integralmente. Quanto alla segnalazione, ne sono evidenziati profili di illegittimità, avuto riguardo alla circostanza che il credito risulta classificato come "perdita da cessione" dall'originario istituto, circostanza incompatibile con la successiva segnalazione come "sofferenza".

Eccepisce anche la possibile violazione della nuova disciplina sui gestori di crediti deteriorati, evidenziando che la resistente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta richiesta di autorizzazione prevista dal nuovo regime NPL, nonostante l'operatività oltre la fase transitoria;

infine, vengono ribadite le violazioni del GDPR: mancanza di base giuridica, errori nelle informazioni segnalate, mancata informativa e ostacoli all'esercizio del diritto di accesso.

L'intermediario, nelle controrepliche, ribadisce la tesi primigenia.

DIRITTO

Il ricorso non va accolto.

Anzitutto, non coglie nel segno e deve rigettarsi l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva.

Nelle operazioni di cartolarizzazione, gli intermediari creditizi, abilitati ad effettuare segnalazioni in centrale rischi, cedono a società veicoli (c.d. "SPV") crediti individuati in blocco ex art. 3, legge n. 130/1999.

Essendo normalmente sprovviste di una organizzazione sottostante, tali società si avvalgono di uno o più mandatarî, noti come *servicer*, ai fini dello svolgimento della gestione e riscossione del rapporto di credito, nonché delle attività di censimento in CR.

La segnalazione, oggetto di contestazione, vede coinvolti tre soggetti, vale a dire la società veicolo titolare del credito, in virtù della cessione del credito, l'intermediario resistente, nell'assunta veste di cd. *master servicer*, delegato a compiere le attività di gestione del credito, nonché lo *special servicer* con il compito di esercitare ulteriori funzioni.

Talvolta accade che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione il *servicer* della SPV, tramite il reimpiego della propria posizione negoziale di mandatario, nomina un *sub servicer*. In questi casi il *servicer* prende il nome di "*master servicer*" e il *sub servicer* è chiamato "*special servicer*".

In ordine alla distinzione di ruoli tra *master servicer* e *special servicer* si è avuto modo di chiarire da parte di questo collegio che *«nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, al servicer genericamente inteso fanno capo sia compiti di natura regolamentare (tra cui l'obbligo di verificare che l'operazione sia conforme alla legge ed al prospetto informativo nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato), sia compiti di natura operativa legati all'attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Questi ultimi compiti possono essere delegati anche ad un altro soggetto, definito sub-servicer o special servicer. In tale ultimo caso si verifica, quindi, una scissione delle attività del servicer, laddove quelle di carattere regolamentare sono affidate al c.d. master servicer e quelle di carattere operativo, relative appunto alla gestione dei crediti, allo special servicer»* (Collegio di Napoli, decisione n. 2667 del 30/01/2018).

Il rapporto tra società veicolo e *servicer* è disciplinato dalla Circolare della Banca d'Italia, n. 139 del 11.2.1991, cap. I, sez. 2, § 1 secondo la quale: *«Gli intermediari che, in base ad accordi, convenzioni o mandati, sono responsabili della gestione amministrativa e finanziaria di crediti di altri intermediari segnalanti sono tenuti a comunicare a quest'ultimi le informazioni sull'andamento del rapporto in tempo utile per consentire l'invio di segnalazioni corrette e aggiornate entro i termini previsti»*.

Al riguardo, l'orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, è nel senso che nel procedimento volto alla cancellazione della segnalazione in Centrale dei rischi, in caso di cartolarizzazione del credito, il *servicer* è da ritenersi legittimato a disporre cancellazioni o rettifiche qualora, in base agli atti, la procura conferita comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni. Si prescinde, dunque, dalla titolarità del credito(cfr, Collegio di Milano decisione n. 6472/2024 e Collegio di Palermo decisione n. 9169/2023 , nonché la decisione 15324 del 29/11/2022 del Collegio di Palermo, a tenore della quale *"Per la segnalazione in CR, in caso di cartolarizzazione del credito, il servicer è legittimato a disporre la cancellazione o rettifiche, qualora, in base agli atti, la procura conferita comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni"*. Ne consegue che si deve riconoscere il difetto di legittimazione passiva del service convenuto, atteso che ad esso è stata conferito esclusivamente il potere di *"porre in essere le attività relative al recupero dei crediti, oggetto di cessione"*).

Orbene , dalla Gazzetta Ufficiale emerge che l'odierna resistente, con la qualifica di *master servicer*, ha avuto mandato ad *«agire, ai sensi della Legge 130, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3(c) e 6 della Legge 130, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi l'attività di gestione»*. Lo *special servicer* è stata a sua volta delegata a compiere attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e

stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie".

Ne risulta, dunque, la dimostrazione che il *master servicer*, ossia la resistente, ha ricevuto mandato all'incasso, trasmesso tramite sub-delega allo *special servicer*.

Tuttavia, va sottolineato che il *master servicer* è indicato come "gestore della segnalazione" in calce al prospetto CR. Si tratta della lista dei *servicer* nella quale tale è espressamente qualificata la resistente con la specificazione che *"si tratta del servicer che attualmente gestisce le segnalazioni della società veicolo o che da ultimo ha gestito le segnalazioni della società veicolo"*.

Può farsene agevolmente discendere che la gestione della segnalazione non ha formato oggetto della sub delega allo *special servicer*, ma è rimasta in capo alla resistente che può esercitarla direttamente, in ragione della scissione tra titolarità del diritto e gestione delle fasi successive, in cui è compresa la segnalazione.

In tale direzione si è espresso anche il Collegio di Bari che, nella decisione n. 1578/24, ha avuto modo di precisare che *"A parere di questo Collegio, però, si deve valorizzare quale ulteriore criterio presuntivo, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva, il fatto che il nominativo dell'intermediario resistente risulti nella "Lista dei servicer" in calce alla visura CR (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12958/23 e Collegio di Bari, dec. n. 9333/2022). Nel caso di specie, infatti, la resistente risulta indicata nella "Lista dei Servicer" presente in calce alla visura CR allegata al ricorso. Pertanto, le eccezioni innanzi esaminate si devono considerare non ostative all'esame del ricorso"*.

Assodato che la resistente aveva il potere di disporre la segnalazione, con conseguente legittimazione passiva in questo procedimento nel quale se ne contesta la legittimità, occorre ora prendere in esame la doglianza del ricorrente che, pur non perspicuamente formulata, consiste nel negare che il credito vantato nei suoi confronti abbia formato oggetto della procedura di cartolarizzazione con conseguente insussistenza del relativo diritto in capo alla resistente per esserle stati conferiti poteri soltanto nell'ambito della procedura di cartolarizzazione.

Orbene, vi è evidenza dell'avvenuto inserimento dei crediti vantati verso il ricorrente nell'operazione in questione, dal momento che è stata prodotta documentazione in cui la banca titolare dei crediti in questione ne attesta la cessione ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge n.130 del 30 aprile 1999, indicandoli specificatamente.

Vi è anche copia della pubblicazione in gazzetta ufficiale, in cui si fa riferimento, in maniera sufficientemente circostanziata, alla cessione dei crediti da parte della banca creditrice a favore della società veicolo che si avvale di parte resistente per le segnalazioni.

Questa documentazione, secondo decisioni dell'abf e della cassazione (rispettivamente Collegio di Roma dec n.4165/2025 e Cass n.17944/2023 e n.9412/2023), comporta adeguata prova dell'avvenuta cessione, quando, come nel caso di specie, non si contesta il credito in sé e la sua cessione, ma l'inclusione di esso tra quelli oggetto della cartolarizzazione.

Ne deriva l'infondatezza della doglianza esaminata.

Neppure ha alcuna consistenza giuridica l'eccezione di prescrizione.

Come si desume dalla documentazione prodotta, il credito è maturato in seguito alla revoca dell'affidamento intervenuta nel 2018.

Ai sensi dell'art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui può essere esercitato il diritto che ne è oggetto.

Il *dies a quo* di essa va ricondotto al 29 gennaio 2018, giorno in cui, con la revoca dell'affidamento, l'istituto bancario avrebbe potuto chiedere al ricorrente di pagare le somme di cui era debitore.

La mancanza di una previsione specifica, relativa alla prescrizione di questo diritto, ne consente l'assoggettamento alla regola generale di cui all'art. 2946 cc, secondo cui, *"salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni"*.

Pur a voler prescindere dalla configurabilità come atto interruttivo della segnalazione, in quanto indirizzata al ricorrente ed in grado di esprimere la volontà da parte del creditore di esercitare il diritto in

questione, deve ritenersi che la prescrizione sia stata interrotta con il reclamo, con la conseguenza che deve escludersene il compimento.

Al riguardo, per completezza, occorre rilevare che è pacifico che l'affidamento è stato revocato nel 2018, essendo stato questo dato temporale indicato da entrambe le parti e da nessuno di loro mai contestato.

Non essendo dunque sorta alcuna controversia sulla data, non si pone un problema di competenza temporale, dal momento che, secondo la relativa disciplina (sez. I, par 4 delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale in abf) *“non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso”*.

Alla stregua della *ratio* e della formulazione della norma, devono ritenersi rientranti nella sua sfera di efficacia soltanto gli accertamenti e le valutazioni aventi ad oggetto *principaliter* una controversia, vale a dire una situazione che si caratterizza per essere oggetto di una contrapposizione difensiva delle parti.

Nel caso di specie, la data della revoca non è controversa, mentre essa viene in rilievo soltanto ai fini di individuare il giorno di decorrenza della prescrizione e come elemento fattuale utile ai fini della verifica del compimento della prescrizione che è l'effettivo ed unico tema controverso.

Sgomberato il campo dalle questioni preliminari, nel merito parte ricorrente lamenta che la segnalazione sia avvenuta in violazione dei presupposti sostanziali previsti dalla Circolare 139/91 della Banca d'Italia.

Assodato che il diritto di credito non è prescritto, deve ritenersi sussistente il presupposto sostanziale, dal momento che parte ricorrente non ha mai negato di essere debitore , né ha mai sostenuto di avere sanato la posizione debitoria, come peraltro si intuisce dalle difese di merito fondato sulla prescrizione. Peraltro, è pure pacifico che vi è stato un andamento anomalo del rapporto, tanto che a causa dello scoperto che ne è derivato, l'intermediario ha proceduto alla revoca dell'affidamento nel 2018.

Riguardo al preavviso di iscrizione, la resistente non versa in atti copia del preavviso trasmesso dall'intermediario cedente ma afferma che la segnalazione è avvenuta in continuità con le segnalazioni effettuata dalla cedente.

La circostanza pacifica conduce a valorizzare quanto comunemente affermato dai collegi, secondo cui la segnalazione in continuità in CR della società cessionaria del credito non richiede un nuovo preavviso di segnalazione (Collegio di Torino, decisione n. 22068/2021, Collegio di Palermo, decisione n. 18875/2021, Collegio di Napoli, decisione n. 23250/2020, Collegio di Bologna, decisione n. 18718/2021 Collegio di Bari, decisione n. 26668/2019).

In ogni caso, per orientamento consolidato dei Collegi, da ultimo confermato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 4632/2023, le segnalazioni nella Centrale dei Rischi sono atti dovuti, sicché l'invio del preavviso ha funzione meramente informativa e non costituisce requisito incidente sulla loro validità. L'omissione del preavviso può eventualmente costituire titolo per riconoscere l'esistenza di un obbligo risarcitorio a carico dell'intermediario. Ma ciò non rileva nel caso di specie, posto che il ricorrente non chiede il risarcimento dei danni da illegittima segnalazione.

Parte ricorrente lamenta che nella fase genetica della stipulazione del contratto non vi sarebbe stata trasparenza. Pur a volere prescindere dall'assoluta genericità della doglianza, dal momento che non è stato specificato quale dato avrebbe dovuto essere chiarito e formare oggetto di trasparente informazione , gli è che si tratta di un dato che parte resistente ha contestato . Sicchè, venendo in rilievo una condotta , asseritamente omissiva, risalente al 2011 , quando pacificamente il contratto fu concluso, si è fuori dal perimetro della competenza temporale, perché si postula l'accertamento e la verifica di una condotta controversa precedente al sessennio anteriore alla proposizione del ricorso.

Il ricorrente lamenta altresì la violazione della normativa sulla privacy, chiedendo il risarcimento del relativo danno.

In merito, si rileva che la Circolare della Banca d'Italia, n. 139 dell'11 febbraio 1991 attualmente vigente (20° aggiornamento del 14 ottobre 2021) precisa che “[l]a comunicazione dei dati relativi alla Centrale

dei rischi risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati; sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi".

Anche nella sua previgente versione, la già richiamata Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 chiarisce che "[i]l decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") richiede il consenso espresso degli interessati per il trattamento dei dati personali effettuato da privati ed enti pubblici economici (art. 23, comma 1) ad eccezione dei casi in cui (art. 24, comma 1, lett. a) i privati e gli enti pubblici economici effettuino un trattamento "necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria".

Gli intermediari partecipanti non sono dunque tenuti all'adempimento dell'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati alla Centrale dei rischi, in quanto devono fornirli in base ad un obbligo legale (cap. I, sez. 1, § 3).

Se ne ricava che l'intermediario resistente non è neppure tenuto ad acquisire il consenso del ricorrente prima di procedere alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi ai sensi dell'art. 6, comma 1°, del regolamento comunitario n. 679/2016 (G.D.P.R.). (per un caso analogo in fattispecie identica cfr. Collegio di Bari, dec. n. 11305/23).

Quanto alla censura con la quale ci si duole della mancata valutazione della posizione economica da parte del cessionario, si ritiene che gli accertamenti devono tendere prevalentemente alla verifica in ordine alla persistenza della condizione ed alla sopravvenienza dopo la cessione di nuove circostanze in grado di incidere sulla condizione economica a rischio (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1317 del 10/02/2023, conforme Collegio di Roma, decisione n. 10135 del 05/07/2022).

Nel caso in disamina, non sembra intervenuto alcun ripianamento del debito che, oltre a non emergere dagli atti, non è stato neppure allegato dal ricorrente, il quale, peraltro, pur avendone l'onere, non ha dedotto l'esistenza di alcuna circostanza nuova e diversa che avrebbero potuto legittimare una differente valutazione della sua situazione patrimoniale.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE